



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 giugno 2013 (19.06)
(OR. en)**

10825/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0092 (CNS)**

**FISC 124
ENER 283
ENV 553**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale
al: Coreper/Consiglio

Oggetto: Direttiva sulla tassazione dell'energia
Stato dei lavori

1. La presidenza ha preparato una nota che illustra lo stato dei lavori e presenta proposte per i futuri lavori sulla direttiva sulla tassazione dell'energia. Tale nota è stata approvata nella riunione dei Consiglieri/Addetti fiscali a seguito delle discussioni che hanno avuto luogo l'11 giugno 2013.
2. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a:
 - trasmettere il progetto di nota al Consiglio ECOFIN del 21 giugno 2013;
 - proporre l'approvazione della nota, quale figura nell'allegato, da parte del Consiglio.

Nota della presidenza:

Nella presente nota si illustrano il contesto generale e lo stato di avanzamento delle discussioni sulla proposta della Commissione di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva sulla tassazione dell'energia in previsione del Consiglio ECOFIN del 21 giugno 2013.

A. Contesto generale e stato di avanzamento delle discussioni

Nell'aprile 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ("direttiva sulla tassazione dell'energia" o "DTE"). La proposta mira a rendere la DTE più compatibile con gli obiettivi dell'UE in materia di energia e cambiamenti climatici, come richiesto dal Consiglio europeo del marzo 2008. Nei mesi di giugno e ottobre 2012 il Consiglio europeo ha chiesto che fossero portati avanti i lavori e le discussioni in merito alla proposta della Commissione sulla tassazione dell'energia.

1. La proposta è stata discussa in varie occasioni in sede di Gruppo "Questioni fiscali" del Consiglio durante le presidenze ungherese, polacca, danese, cipriota e irlandese. La presidenza irlandese ha presieduto due riunioni. Il 23 gennaio 2013 ha avviato discussioni su un documento della presidenza in cui si illustra la logica alla base dell'approccio della presidenza irlandese e si pongono quesiti agli Stati membri. Ha inoltre proposto aliquote minime basate sulla logica presentata. Tenendo conto della relazione sullo stato dei lavori approvata dal Consiglio ECOFIN del 4 dicembre 2012, la presidenza si è specificamente concentrata sulle aliquote minime e sulle esenzioni di cui agli articoli 15 e 17. Nel presentare le aliquote minime proposte in tabelle, la presidenza ha scelto, per comodità di riferimento, di suddividere i carburanti per motori in due gruppi. Il gruppo 1 include benzina, carburante diesel per autotrazione, kerosene e biocarburanti non sostenibili e bioliquidi. Il gruppo 2 include carburanti aventi una storia di livelli minimi di imposizione comparativamente più bassi, espressi con un valore in euro/GJ e consta di GPL, gas naturale e biocarburanti sostenibili. La presidenza ha proposto un aumento graduale delle aliquote fino al 2027 (data successivamente riveduta al 2024).

2. L'approccio e le proposte di compromesso della presidenza poggiano, fra l'altro, sui seguenti principi:

- le singole aliquote minime sono stabilite sulla base di due componenti di riferimento, uno legato all'energia e l'altro al CO₂;
- il diritto degli Stati membri di esprimere i loro livelli nazionali di tassazione in un'unica aliquota di tassa o in componenti separati.

Questo approccio per la struttura della tassazione è stato accettato in linea di massima dalla maggior parte degli Stati membri¹.

3. La presidenza, prendendo le mosse dall'approccio della presidenza cipriota, ha proposto nuovi livelli minimi di tassazione, basandosi sui livelli minimi totali di tassazione derivanti dalla proposta della Commissione ma con una componente legata al CO₂ pari a 12 EUR e adeguando ulteriormente la componente legata al CO₂ per il combustibile per riscaldamento per uso commerciale. La presidenza ha proposto, per la discussione, l'aliquota di 9 EUR/t CO₂ per la componente legata al CO₂ per calcolare il livello minimo di tassazione per tale combustibile in risposta alle preoccupazioni espresse da diversi Stati membri riguardo ai maggiori costi per le imprese. Nel caso dei carburanti per motori l'approccio della presidenza è consistito nell'applicare a tali carburanti i tassi d'inflazione reali e previsti (a partire dal 2010 nel caso dei carburanti del gruppo 1 e a partire dal 2004 nel caso dei carburanti del gruppo 2).

È necessario proseguire i lavori sulle aliquote minime per rispondere alle restanti preoccupazioni espresse da alcuni Stati membri quali quelle riguardanti, in particolare, le aliquote per il GPL, il gas naturale, il carbone e il kerosene utilizzati come combustibili per riscaldamento per uso commerciale nonché l'uso di taluni prodotti come carburanti.

¹ La Polonia e la Romania hanno ribadito i loro dubbi sulla struttura della tassazione.

4. La presidenza ha proposto livelli minimi di tassazione complessivamente più bassi per i biocarburanti e i bioliquidi (fissando per la componente legata al CO₂ un'aliquota di 0 EUR/tCO₂ e per la componente legata all'energia un livello sostanzialmente inferiore rispetto a quello del corrispondente carburante fossile), qualora il prodotto interessato risponda ai criteri di sostenibilità definiti all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda i biocarburanti e i bioliquidi che non rispondono ai succitati criteri di sostenibilità, la presidenza propone aliquote minime dell'UE espresse in EUR/GJ pari al livello minimo di tassazione del carburante fossile equivalente, così da consentire agli Stati membri di tener conto del contenuto energetico generalmente minore, al litro, dei biocarburanti e bioliquidi.

Sebbene alcuni Stati membri siano favorevoli a questo approccio, altri vi si oppongono e auspicano che i biocarburanti e i bioliquidi sostenibili e non sostenibili siano tassati all'aliquota del carburante fossile equivalente, ammettendo unicamente esenzioni e riduzioni a norma dell'articolo 16.

5. Per quanto riguarda l'articolo 15 la presidenza ha presentato due testi di compromesso. Il secondo tiene conto delle preoccupazioni espresse da diversi Stati membri nella riunione del 12 marzo, in particolare per quanto riguarda la generazione combinata di calore e di energia elettrica. Su richiesta di uno Stato membro la presidenza ha inoltre inserito un paragrafo riguardante il teleriscaldamento per uso familiare. Nel caso dell'articolo 15, paragrafo 3, la presidenza ha proposto l'abolizione progressiva dell'attuale esenzione per i prodotti energetici utilizzati nei lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura, della piscicoltura e nella silvicoltura. La presidenza propone che entro il 2021 gli Stati membri siano tenuti a rispettare un livello minimo di tassazione che tenga conto della componente di CO₂ del livello minimo di tassazione applicabile al carburante interessato¹.

¹ La Polonia ha ribadito le sue preoccupazioni sulla struttura della tassazione.

Alcuni Stati membri restano contrari all'abolizione progressiva dell'attuale esenzione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, mentre diversi Stati membri sono favorevoli alla sua soppressione.

6. Per quanto riguarda l'articolo 17 la presidenza non ha proposto alcun testo di compromesso in quanto il medesimo è strettamente connesso ad un accordo sui livelli minimi di tassazione.

B. Lavori futuri

Con queste premesse la presidenza propone al Consiglio di:

- 1) prendere atto dell'approccio della presidenza presentato nella più recente proposta di compromesso che figura nel doc. 8940/1/13 REV 1 FISC 76 ENER 145 ENV 335;
- 2) prendere atto che, per progredire ancora verso un compromesso finale, occorre proseguire i lavori, in particolare per quanto riguarda:
 - i livelli delle aliquote minime di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, includendo in particolare le difficoltà espresse da alcuni Stati membri riguardo al GPL e al gas naturale utilizzati come propellenti e al GPL, al gas naturale e al kerosene utilizzati come combustibili per riscaldamento;
 - la continuazione della discussione sulle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 15, incluse le agevolazioni al di sotto dei livelli minimi;
 - le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 17, incluse le agevolazioni al di sotto dei livelli minimi;
 - il trattamento fiscale del gasolio commerciale;
 - i periodi transitori;
 - la tassazione degli impianti soggetti al sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS);
 - il trattamento fiscale dei biocarburanti e dei bioliquidi;
 - gli articoli 14bis e 18;

- 3) rilevare il collegamento con altri settori pertinenti della legislazione dell'UE;
 - 4) invitare le future presidenze a proseguire i lavori partendo dalla proposta di compromesso che figura nel doc. 8940/1/13 REV 1 FISC 76 ENER 145 ENV 335.
-